

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DA PARTE DEI CONCESSIONARI/TERMINALISTI CHE OPERANO NELLE AREE PORTUALI CONSISTENTI IN ACQUISTO DI MEZZI DI SERVIZIO ALIMENTATI CON ELETTRICITÀ O IDROGENO, OVVERO ELETTRIFICAZIONE DEI MEZZI ESISTENTI, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 3 “INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE”, COMPONENTE 2 “INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA”, INVESTIMENTO 1.1 “PORTI VERDI: INTERVENTI DI ENERGIA RINNOVABILE ED EFFICIENZA ENERGETICA NEI PORTI ”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016) e in particolare gli artt. 107 e 108;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

ATTESO che in data 24 novembre 2023 la Commissione europea, ad esito del processo di riprogrammazione del PNRR, ha adottato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificativa della suddetta decisione di esecuzione del 13 luglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM/2023/765 final);

CONSIDERATO che la predetta proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, è stata adottata dal Consiglio ECOFIN nella seduta dell'8 dicembre 2023;

VISTO l'allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, come da richiamate modifiche e proposta di modifica e, in particolare, l'Investimento 1.1 “*Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti - Green Ports*” previsto nell'ambito della Missione 3 “*Infrastrutture per una mobilità sostenibile*”, Componente 2 “*Intermodalità e logistica integrata*” del medesimo PNRR, volto a ridurre le emissioni di CO₂ e migliorare la qualità dell'aria nelle città portuali attraverso interventi finalizzati all'efficienza energetica e alla promozione

dell'uso dell'energia rinnovabile nei porti;

VISTE altresì le ulteriori indicazioni riferite all'Investimento 1.1, riportate nel medesimo allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio, con le quali è specificato che l'obiettivo finale della misura è ridurre le emissioni annue totali di CO₂ e migliorare la qualità dell'aria nell'area portuale interessata. I progetti devono essere selezionati tra quelli che le singole autorità di sistema portuale hanno indicato nei documenti di pianificazione energetica ambientale del sistema portuale (DEASP). Ci si attende inoltre che il programma "Porti verdi" consenta di ridurre in modo significativo altri inquinanti da combustione, che sono la causa principale del deterioramento della qualità dell'aria nelle città portuali. Questo investimento comprende l'acquisto di veicoli e imbarcazioni di servizio a emissioni zero o la trasformazione di veicoli e imbarcazioni di servizio a combustibile fossile in veicoli e imbarcazioni di servizio a emissioni zero;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) stabiliti nel PNRR, come da richiamate modifiche e proposta di modifica (COM/2023/765 final), in particolare:

- target (*rectius milestone*) M3C2-8, da raggiungere entro il T4 2022: *“Aggiudicazione di opere ad almeno sette autorità di sistema portuale. La procedura di selezione per l'aggiudicazione di opere deve prevedere quanto segue: a) criteri di ammissibilità che assicurino la conformità delle opere agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) l'impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 79 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF; c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso”*;
- milestone (*rectius target*) M3C2-9, da conseguire entro il T2 2026: *“Completamento di almeno 75 progetti per le autorità portuali. Almeno il 79% dei costi totali finanziati con risorse PNRR deve essere destinato ad attività a sostegno dell'obiettivo climatico secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241”*;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”* e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione

dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTE le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

VISTA la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "*Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*";

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»* e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

- 1) l'articolo 6, con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR (ora Ispettorato generale per il PNRR), con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- 2) l'articolo 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

ai sensi del quale *“per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto- legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 1.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 270 milioni di euro;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ed in particolare l'articolo 10, comma 3 secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante *“Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia”*, unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 *“costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”*;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del predetto decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, il quale prevede che *“laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in

formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

VISTA la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto *“Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”*;

VISTA la circolare RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;

VISTA la circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

VISTA la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;

VISTA la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022, n. 6 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n. 21, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;

VISTA la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n. 27, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;

VISTA la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante “*Procedure finanziarie PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante “*Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF 21 settembre 2022, n. 31, recante “*Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*”;

VISTA la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*”;

VISTA la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 9 novembre 2022, n. 37, recante “*Procedura semplificata di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 marzo 2023, n. 10, recante “*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, recante “*Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target*”;

VISTA la circolare RGS-MEF dell'14 aprile 2023, n. 16, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante “*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 luglio 2023, n. 25, recante “*Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 28 luglio 2023, n. 31, recante “*Procedure di trasferimento delle risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii.”*”;

VISTA la circolare RGS-MEF dell’8 agosto 2023, n. 26, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla CE*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 15 settembre 2023, n. 27, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del primo dicembre 2023, n. 32, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta “Richiesta di pagamento” alla C.E.*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 7 dicembre 2023, n. 33, recante “*Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 dicembre 2023, n. 35, recante “*Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2024, n. 2, recante “*Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0*”;

VISTA la circolare RGS-MEF 14 maggio 2024, n. 22, recante “*Aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*”;

VISTE le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate allo strumento denominato “*Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’attuazione delle misure PNRR di competenza*”, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il MASE;

VISTA la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “*PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano*”;

VISTA la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “*PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure*”;

VISTA la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “*PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di*

selezione dei progetti”;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTA la “*Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità*” - Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, pubblicato in G.U. n. 74 del 29 marzo 2022;

VISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante “*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante “*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ess.mm.ii., recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c)*,

della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

VISTO il regolamento (UE) N. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas inquinanti, come il PM 10 e il biossido di azoto, e di gas climalteranti, come il biossido di carbonio (CO₂) per il quale lo *European Green Deal* fissa l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 in misura pari al 55% delle emissioni del 1990;

VISTO l'articolo 4 bis della legge 28.1.1994, n. 84, “*Riordino della legislazione in materia portuale*”, secondo cui “*la pianificazione del sistema portuale deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale*” ed a tale scopo “*... le Autorità di sistema portuale promuovono la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO₂*”, definendo, altresì, “*indirizzi strategici per la implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l'efficienza energetica e di promuovere l'uso delle energie rinnovabili in ambito portuale*”;

VISTE le Linee Guida per la redazione dei Documenti di Pianificazione Energetico Ambientale dei Sistemi Portuali (DEASP), approvate il 18 dicembre 2018 dal MITE di concerto con il MIMS;

CONSIDERATO che l'obiettivo di sostenibilità energetica ed ambientale dei porti è del tutto

coerente con la Missione 3 del PNRR “*Infrastrutture per una mobilità sostenibile*”, ed in particolare con la Componente 2 “*Intermodalità e logistica integrata*”;

VISTO l’Avviso pubblico di invito alla manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell’ambito della componente “*Intermodalità e logistica integrata*” - Investimento 1.1: “*Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti - Green Ports*”, sottoscritto dal Direttore generale della ex Direzione per il mare e le coste, pubblicato sul sito del MITE nella sezione Bandi e Avvisi, in data 25 agosto 2021 (di seguito “*Avviso pubblico del 25 agosto 2021*”);

CONSIDERATO che l’*Avviso pubblico del 25 agosto 2021*, nei limiti di cui al punto 2.2 dell’art. 2 dei complessivi 270 milioni di euro a valere sulla dotazione della componente M3C2 del Piano, ha riservato risorse destinate alle Autorità di Sistema Portuale per il finanziamento delle proposte di intervento da parte di privati concessionari/terminalisti che operano all’interno delle aree portuali, relativamente ad una delle tipologie di intervento ammesse dal bando, ossia l’acquisto di mezzi di trasporto elettrici;

VISTO l’Allegato 3.b al predetto *Avviso pubblico del 25 agosto 2021* contenente il riparto per singole Autorità di Sistema Portuale delle quote riservate ai concessionari/terminalisti, che tiene conto di un coefficiente correttivo calcolato sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, ossia le quantità di merci e TEU movimentati in ciascuna AdSP nel 2019 (fonte: *Dati Statistici Assoporti*), ai sensi del quale la Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna risulta assegnataria di un ammontare di risorse pari ad euro € 4.572.301,09 per la realizzazione dei predetti progetti;

TENUTO CONTO dei criteri di selezione delle proposte di intervento dei concessionari/terminalisti e dei requisiti minimi delle diverse tipologie progettuali (art. 12 Legge 241/1990) di cui all’allegato 4 al predetto *Avviso pubblico del 25 agosto 2021*;

VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*” (o “*RNA*”);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla

protezione dei dati);

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*” e convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto del Direttore generale Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE, n. 109 del 18 ottobre 2024, di modifica dell’Avviso pubblico del 25 agosto 2021 e dei criteri di cui all’allegato 4 allo stesso, recante le tipologie di intervento ammissibili;

CONSIDERATO che il medesimo decreto sostituisce l'articolo 2.2. dell'Avviso pubblico del 25 agosto 2021 come di seguito: *"Per quanto concerne la tipologia d'intervento n. 4 Mezzi di trasporto elettrici saranno riservati 17 milioni per interventi diretti delle AdSP. Per la restante somma le AdSP potranno ricevere proposte di intervento da parte di privati concessionari e/o terminalisti che operano all'interno delle aree portuali, aventi come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 e degli altri inquinanti causate dai motori endotermici dei mezzi di loro proprietà, limitatamente alle operazioni svolte nelle aree portuali. Non possono essere presentate proposte di intervento che coinvolgono lavorazioni industriali svolte in stabilimenti all'interno dell'area portuale. A tale scopo viene riservata ad ogni AdSP una quota dell'importo previsto per gli interventi della tipologia 4, definita secondo quanto riportato in tabella dell'allegato 3b, che tiene conto di un coefficiente correttivo calcolato sulla base delle quantità di merci e TEU movimentati in ciascuna AdSP nel 2019 (fonte: Dati Statistici Assoport). Le AdSP, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento, ed in seguito a procedura di evidenza pubblica, potranno concedere contributi in ottemperanza alla normativa in materia di aiuti di Stato. Detti contributi potranno arrivare nel caso di aiuti de minimis, fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili; in caso di ricorso al Regolamento GBER i contributi saranno concessi secondo le intensità e le condizioni previste dai pertinenti articoli applicabili. Le tipologie di intervento ammissibili sono elencate nell'allegato 4, che comprende i requisiti tecnici minimi e i criteri e le modalità di selezione che le AdSP dovranno rispettare per il finanziamento degli interventi"*;

CONSIDERATO che il medesimo Decreto sostituisce, all'articolo 4, le parole «entro il 31 dicembre 2025» con le parole “entro il 31 marzo 2026”, sostituisce i riferimenti alla Direzione contenuto nell'Avviso del 25 agosto 2021, sostituisce, nel testo dell’Avviso pubblico del 25 agosto 2021 e relativi allegati, le parole "accordo di programma" ovvero "accordi di programma" con le parole "accordo di finanziamento" ovvero "accordi di finanziamento e sostituisce l'allegato 4 dell'Avviso pubblico, rimanendo approvata e quindi valida ed efficace ogni altra disposizione del medesimo Avviso e dei relativi allegati;

CONSIDERATO, quindi, che in ragione delle modifiche apportate recentemente all’Avviso pubblico, sono venute meno alcune limitazioni di cui all’Avviso pubblico 25 agosto 2021

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE, n. 312 del 20 dicembre 2024, di riapertura dei termini dell'Avviso pubblico del 25 agosto 2021;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 284 del 14 luglio 2021 che

nomina il Prof. Massimo Deiana in qualità di Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il decreto presidenziale n. ___ del ___ marzo 2025 che approva il testo del presente bando e dei suoi allegati, individua quale Responsabile del procedimento l'Avv. Valeria Mangiarotti e costituisce un gruppo di lavoro interdisciplinare di supporto al predetto Responsabile;

TANTO VISTO e CONSIDERATO, il Responsabile del procedimento Avv. Valeria Mangiarotti

ADOTTA

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso, si intende per:
 - a) *“AdSP”*: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
 - b) *“Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR”*: Ministeri o strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti dal PNRR. Con riferimento all'Investimento di cui al presente Avviso, tale ruolo è svolto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare, rappresentato dal Direttore Generale dott. Oliviero Montanaro;
 - c) *“Avviso pubblico del 25 agosto 2021”*: l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito della Missione 3 *“Infrastrutture per una mobilità sostenibile”*, Componente 2 *“Intermodalità e logistica integrata”*, Investimento 1.1 *“Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti - Green Ports”*, sottoscritto dal Direttore generale della ex Direzione per il mare e le coste, pubblicato sul sito del MASE nella sezione Bandi e Avvisi, in data 25 agosto 2021, modificato dal Decreto del Direttore generale Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE, n. 109 del 18 ottobre 2024, reperibile al link: www.mase.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di;
 - d) *“Corruzione”*: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;
 - e) *“COR”*: il Codice Concessione RNA (COR) identifica la Registrazione dell'Aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
 - f) *“CUP”*: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

- g) *“Interventi proposti da parte di privati concessionari/terminalisti”*: interventi della tipologia 4, di cui al punto 1.2 e disciplinati al relativo punto 2.2 dell’*Avviso pubblico del 25 agosto 2021*, proposti da parte di privati concessionari/terminalisti che operano all’interno delle aree portuali di competenza delle AdSP destinatarie del predetto *Avviso pubblico del 25 agosto 2021*, aventi come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO₂ e degli altri inquinanti causate da motori endotermici di loro proprietà, limitatamente alle operazioni svolte sulle banchine di attracco;
- h) *“Linee guida per i Soggetti attuatori”*: documento allegato al Si.Ge.Co (v. *infra*) tramite il quale il Ministero fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi PNRR, nell’ambito delle misure assegnate alla sua responsabilità, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento descrittivo del Si.Ge.Co. e le Linee guida per i Soggetti attuatori sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;
- i) *“Frode”* o *“frodi”*: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- j) *“Frode sospetta”* o *“frodi sospette”*: irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l’esistenza di una frode ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea;
- k) *“Milestone”*: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- l) *“Ministero”*: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito, anche *MASE*);
- m) *“Soggetto attuatore”*: soggetto responsabile della corretta esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento, compresi gli interventi proposti da parte di privati concessionari/terminalisti. Nei rapporti con *l’Amministrazione centrale titolare di intervento*, il Soggetto attuatore assicura altresì lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali afferenti alle medesime progettualità, nonché il rispetto, nell’ambito di

attuazione delle stesse, dei principi di sana gestione finanziaria per come richiamati dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. Con riferimento al presente Avviso, il ruolo di Soggetto attuatore è svolto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, rappresentata da Prof. Avv. Massimo Deiana nella qualità di legale rappresentante anche per gli interventi proposti da parte di privati concessionari/terminalisti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 7;

- n) *“Soggetto realizzatore”*: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici). Con riferimento al presente Avviso, il soggetto realizzatore è il privato concessionario/terminalista beneficiario delle agevolazioni di cui all'articolo 7;
- o) *“OLAF”*: Ufficio europeo per la lotta antifrode;
- p) *“PNRR”*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023;
- q) *“Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)”*: principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;
- r) *“Registro nazionale aiuti”*: la banca dati istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy– Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- s) *“Regolamento 2023/2831 “de minimis”*: regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti cd. «*de minimis*»;
- t) *“Servizio centrale per il PNRR”* (ora Ispettorato Generale per il PNRR): struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii;
- u) *“Si.Ge.Co”*: descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR. Il Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il raggiungimento

di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come richiamati dal Regolamento finanziario e dal Regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;

- v) “*Sistema ReGiS*”: il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
- w) “*Target*”: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.

Articolo 2

(*Finalità e oggetto*)

1. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte di intervento, presentate da parte di privati concessionari e/o terminalisti, che operano all'interno delle aree portuali titolari, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 84 del 1994 e dall'art. 36 del R.D. n. 327 del 1942 e ss. mm. e ii, aventi come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO₂ e degli altri inquinanti causate dai motori endotermici dei mezzi di loro proprietà, limitatamente alle operazioni svolte sulle banchine di attracco, da finanziare nell'ambito della Missione 3 “*Infrastrutture per una mobilità sostenibile*”, Componente 2 “*Interventi e logistica integrata*”, Investimento 1.1 “*Porti Verdi: interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti*”.
2. Il presente Avviso disciplina i termini di apertura del bando e le modalità di selezione e concessione degli incentivi ai sensi del *Regolamento 2023/2831 “de minimis”*.

Articolo 3

(*Dotazione finanziaria*)

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso ammontano ad euro 4.572.301,09 a valere sulla dotazione finanziaria attribuita dal Ministero alla Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, ai sensi dell'allegato 3.b dell'Avviso pubblico del 25 agosto 2021, per l'attuazione dell'Investimento 1.1.

Articolo 4

(*Soggetti realizzatori*)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso i privati terminalisti e/o i singoli titolari di una concessione o altro titolo equivalente che operino all'interno delle aree portuali di competenza dell'AdSP, che intendono realizzare gli interventi di cui al punto 2.2 dell'Avviso pubblico del 25 agosto 2021, come modificato dal decreto del Direttore della Direzione generale Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE n.109

del 18 ottobre 2024, citato in premessa, e che alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 9, comma 1:

- a) sono regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
 - b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposti a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - c) sono in regime di contabilità ordinaria;
 - d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
 - e) sono titolari di una concessione valida o di altro titolo equivalente;
 - f) garantiscono, nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attività escluse dal campo di applicazione del *Regolamento 2023/2831 "de minimis"*, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la predette attività esercitate nei settori esclusi non beneficino di aiuti concessi a norma del *Regolamento 2023/2831 "de minimis"*.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese:
- a) che risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.;
 - b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda, ovvero non risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati;
 - c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
3. La presenza di tutti i requisiti di cui al comma 1 e 2 è dichiarata dal soggetto proponente nell'ambito della domanda di agevolazione di cui all'articolo 9, comma 1.

Articolo 5

(Interventi ammissibili)

1. Ferma restando la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, gli interventi ammissibili devono essere conformi ai requisiti tecnici minimi previsti dall'Allegato al decreto del Direttore della Direzione generale Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE, 109 del 18 ottobre 2024, citato in premessa, e puntualmente richiamati al presente articolo.

2. Sono ammissibili gli interventi di cui al comma 1, che prevedono:

a) **l'acquisto di gru mobili, carri ponte, tramogge e altri mezzi per la movimentazione delle merci, nuovi ad alimentazione elettrica/idrogeno in sostituzione dei mezzi a motore endotermico o elettrificazione degli stessi.**

Al fine di ridurre notevolmente i consumi di combustibili fossili sulle banchine e negli spazi di movimentazione delle merci, sono previsti interventi di sostituzione di gru mobili, carri ponte, tramogge e altri mezzi per la movimentazione delle merci, attualmente funzionanti a motore endotermico. Tali mezzi dovranno essere a trazione ed azionamento esclusivamente elettrico o ad idrogeno e dovranno essere dotati di dispositivi per il recupero di parte dell'energia sviluppata durante la movimentazione del carico e/o del mezzo stesso. Sono incluse le necessarie attrezzature elettriche (sottostazioni, interruttori alta/bassa tensione, trasformatori, avvolgicavi, etc..) che consentano l'uso effettivo dei mezzi stessi. Non possono essere incluse eventuali attrezzature di produzione dell'idrogeno. È ammissibile a finanziamento anche la trasformazione dei mezzi esistenti alimentati da combustibile fossile in mezzi alimentati da elettricità o idrogeno, tramite appositi kit di trasformazione, anche se il motore endotermico dovesse essere conservato solamente per gli spostamenti orizzontali del mezzo stesso, a condizione che il sistema di sollevamento elettrico consenta il recupero di parte dell'energia durante la movimentazione del carico. Non è ammissibile il finanziamento di nuovi mezzi operativi che non siano alimentati solo da elettricità o idrogeno. Non è ammissibile il finanziamento di mezzi di movimentazione merci con portata sulle ruote inferiore a 6 tonnellate.

b) **l'acquisto di macchine mobili per la movimentazione di containers ISO pieni e vuoti elettrici in sostituzione di macchine a motore endotermico.**

Le macchine mobili che rientrano in questa categoria sono:

- i. gru mobili gommate con braccio telescopico (Reach Stacker) per la movimentazione, ovvero il carico, lo scarico e l'accatastamento, di containers ISO pieni e vuoti mediante attrezzo denominato "spreader";
- ii. sollevatori mobili gommati (Carrelli Elevatori) con montante verticale per la movimentazione, ovvero il carico, lo scarico e l'accatastamento, di containers ISO pieni e vuoti mediante attrezzo denominato "spreader";
- iii. gru mobili gommate a cavaliere (Straddle Carriers) per la movimentazione, il carico, lo scarico e l'accatastamento di containers ISO pieni e vuoti mediante attrezzo denominato "spreader";

Le sopra indicate macchine dovranno essere equipaggiate con dispositivi per il recupero di parte dell'energia sviluppata durante le fasi di movimentazione del carico.

La capacità di sollevamento netta, ovvero sotto l'attrezzo denominato *spreader*, delle macchine mobili dovrà essere:

- per containers pieni, non inferiore a 30,480 kg, ovvero al peso massimo di un contenitore ISO, pieno;
- per containers vuoti non inferiore a 6,000 kg, ovvero al peso massimo di un contenitore ISO, vuoto.

Non è ammissibile il finanziamento di mezzi di movimentazione merci con portata sulle ruote inferiore a 6 tonnellate.

c) **l'acquisto di locomotori, locotrattori alimentati ad elettricità o idrogeno per la movimentazione di carri ferroviari all'interno dell'area portuale.**

È ammissibile la sostituzione di locomotori/locotrattori a motore endotermico con locomotori/locotrattori alimentati ad elettricità/idrogeno, dotati di propria autonomia (accumulo, batterie, serbatoio di idrogeno) e che non necessitano di collegamento con pantografo alla linea elettrica aerea.

d) **Sostituzione dei mezzi a motore endotermico per la raccolta dei rifiuti o navette per il trasporto collettivo di persone all'interno dell'area portuale con analoghi mezzi alimentati ad elettricità/idrogeno.**

È ammissibile la sostituzione di mezzi a motore endotermico con mezzi alimentati ad elettricità/idrogeno: nello specifico sono ammessi mezzi terrestri per la raccolta dei rifiuti, navette per il trasporto collettivo di persone all'interno dell'area portuale o verso stazioni di altri mezzi di trasporto collettivo esistenti nella stessa città portuale; natanti per la raccolta dei rifiuti nell'area portuale; natanti per il trasporto di persone e/o di merci sempre all'interno dell'area portuale.

È ammesso anche l'acquisto di autovetture di servizio, a condizione che la concessione/contratto di servizio abbia una durata non inferiore a 5 anni dalla data di pubblicazione del bando e che il mezzo oggetto della domanda di agevolazione sia destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, ad uso esclusivo in area portuale.

I suddetti mezzi elettrici/ad idrogeno dovranno essere dotati di propria autonomia (batterie di accumulo/serbatoio di idrogeno).

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a):

- a) devono essere relativi all'acquisto di mezzi a trazione ed azionamento esclusivamente elettrico o ad idrogeno ed aventi un dispositivo per il recupero di parte dell'energia sviluppata durante la movimentazione del carico e/o del mezzo stesso.
 - b) possono riguardare la trasformazione di gru mobili esistenti, alimentate da combustibile fossile, in mezzi alimentati da elettricità o idrogeno, tramite apposito kit di trasformazione, anche se il motore endotermico dovesse essere conservato solamente per gli spostamenti orizzontali del mezzo stesso, a condizione che il sistema di sollevamento elettrico consenta il recupero di parte dell'energia durante la movimentazione del carico;
 - c) non devono riguardare attrezzature di produzione dell'idrogeno;
 - d) devono riguardare nuovi mezzi operativi alimentati solo da elettricità o idrogeno;
 - e) non devono riguardare mezzi di movimentazione merci con portata sulle ruote inferiore a 6 tonnellate.
 - f) possono prevedere le necessarie attrezzature elettriche (sottostazioni, interruttori alta/bassa tensione, trasformatori, avvolgicavi, etc..) che consentano l'uso effettivo dei mezzi stessi.
- In ogni caso non possono essere presentate proposte di intervento che coinvolgono

lavorazioni industriali svolte in stabilimenti all'interno dell'area portuale.

4. Gli interventi di cui al comma 2, lettera b):
 - a) devono essere relativi a mezzi dotati di dispositivi capaci di recuperare almeno il 40% dell'energia sviluppata durante la discesa del carico.
 - b) devono essere relativi a mezzi che dispongono di una capacità di sollevamento netta definita come segue:
 - i. per containers pieni, la capacità di sollevamento netta non deve essere inferiore a 30,480 kg, ovvero al peso massimo di un contenitore ISO pieno;
 - ii. per containers vuoti, la capacità di sollevamento netta non deve essere inferiore a 6,000 kg, ovvero al peso massimo di un contenitore ISO vuoto;
 - c) non devono riguardare mezzi di movimentazione merci con portata sulle ruote inferiore a 6 tonnellate.
5. Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi di cui al comma 2:
 - a) devono essere ultimati entro il 31 marzo 2026. Per data di ultimazione si intende la data di quietanza di pagamento dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile.
 - b) devono rispettare il *Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)*, secondo le indicazioni contenute per l'Investimento M3C2I1.1 nella circolare RGS-MEF 14 maggio 2024, n. 22, recante "Aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa;
 - c) devono rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
 - d) devono garantire la rottamazione del mezzo/attrezzatura a motore endotermico operante all'interno delle stesse aree portuali, sostituito da quello elettrico/ad idrogeno. Detta sostituzione si potrà considerare avvenuta anche con rottamazione di mezzo endotermico dello stesso tipo avvenuta in data successiva al 25.08.2021, data di avvio del programma, debitamente documentata.
 - e) devono essere realizzati da parte di privati concessionari e/o terminalisti che operano all'interno delle aree portuali, limitatamente alle operazioni svolte sulle banchine di attracco;
 - f) non devono riguardare mezzi per la movimentazione delle merci che operino all'interno di processi industriali localizzati all'interno delle aree portuali.

Articolo 6

(Costi ammissibili)

1. I costi ammissibili sono i costi di investimento funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui all'articolo 5, nella misura necessaria alle finalità del progetto di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi possono riguardare:

- a. l'acquisto dei mezzi di cui all'articolo 5, comma 2;
 - b. la trasformazione dei mezzi a motore endotermico di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), in mezzi ad elettricità o ad idrogeno;
 - c. le necessarie attrezzature elettriche (sottostazioni, interruttori alta/bassa tensione, trasformatori, avvolgicavi) che consentono l'uso effettivo dei mezzi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
2. Ai fini dell'ammissibilità, i costi di cui al comma 1 devono:
- a. essere relativi a mezzi acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione);
 - b. essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
 - c. essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 9, comma 1;
 - d. essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziati dal *PNRR*;
 - e. essere pagati esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il *Soggetto realizzatore* dovrà utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento, adottando una codificazione contabile adeguata;
 - f. essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del *Soggetto realizzatore*.
3. Non sono in nessun caso ammesse le spese:
- a. connesse a commesse interne;
 - b. di mezzi usati;
 - c. di mezzi per la movimentazione delle merci che operino all'interno di processi industriali localizzati all'interno delle aree portuali;
 - d. di eventuali attrezzature di produzione dell'idrogeno;
 - e. di nuovi mezzi operativi che non siano alimentati solo da elettricità o idrogeno;
 - f. di mezzi di movimentazione merci con portata sulle ruote inferiore a 6 tonnellate;
 - g. di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
 - h. di spedizione e trasporto;
 - i. per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili;
 - j. relative alla formazione del personale impiegato dal *Soggetto realizzatore*, anche laddove strettamente riferite alle immobilizzazioni previste dalla proposta progettuale;

- k. imputabili a imposte e tasse;
- l. non conformi al *Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)*, secondo le indicazioni contenute per la *Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, Componente 2 “Interventi e logistica integrata” dell’Intervento M3C2II.1 “Porti Verdi – Green Ports”* nella circolare RGS-MEF 14 maggio 2024, n.22 e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa.

Articolo 7

(Procedura di accesso, forma e ammontare delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi del *Regolamento 2023/2831 “de minimis”*, sulla base di una procedura competitiva, valutativa a graduatoria, secondo quanto indicato dall’*Avviso pubblico del 25 agosto 2021 e ss.mm.*
2. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto rispetto ai costi ammissibili di cui all’articolo 6, nel rispetto del massimale previsto al successivo comma 3.
3. Le agevolazioni concesse ai sensi del *Regolamento 2023/2831 “de minimis”* spettano fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo “*de minimis*” ad un’unica impresa beneficiaria in misura non superiore a 300.000,00 euro nell’arco di tre anni, secondo quanto stabilito dall’art. 3, paragrafo 2 del Regolamento citato.
4. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base dell’offerta formulata dal soggetto proponente, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, secondo i principi dell’offerta al ribasso sull’incentivo, intendendo con ciò che i concessionari/terminalisti potranno richiedere un incentivo sui costi preventivati, in coerenza con quanto specificato dall’Allegato del Decreto del Direttore della Direzione generale Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE 18 ottobre 2024, n. 109, di modifica dell’Avviso del 25 agosto 2021.
5. Ai fini del rispetto dei massimali di cui al comma 3 del presente articolo, si applica la definizione di “*impresa unica*” prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, del *Regolamento 2023/2831 “de minimis”*.

Articolo 8

(Cumulo)

1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni di cui al presente Avviso sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse a titolo di “*de minimis*” nei limiti di quanto previsto dall’articolo 5 del *Regolamento 2023/2831 “de minimis”*. Non è in ogni caso possibile effettuare il cumulo con altre fonti di finanziamento comunitarie, al fine

di evitare il cd. “doppio finanziamento di performance”.

Articolo 9

(Modalità e termini per la presentazione delle domande)

1. Le domande di agevolazione, redatte utilizzando il format di cui all'Allegato A e corredate della documentazione ivi indicata, firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto proponente, devono essere presentate **entro le ore 12.00 del 15 aprile 2025**, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo adsp@pec.adspmaredisardegna.it, indicando nell'oggetto “*M3C2 Investimento 1.1 – Domanda di agevolazione*”.
2. Eventuali domande di agevolazione presentate con modalità e/o tempistiche difformi da quelle previste nel presente articolo sono considerate irricevibili.
3. Ciascuna impresa può presentare più domande di agevolazione. Ogni domanda di agevolazione deve essere riferita esclusivamente ad una sola tipologia di mezzo tra le seguenti previste nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2:
 - a. Gru mobili, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);
 - b. Carriponte, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);
 - c. Tramogge, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);
 - d. Altri mezzi per la movimentazione delle merci, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);
 - e. Gru mobili gommate con braccio telescopico (Reach Stacker), di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
 - f. Sollevatori mobili gommati (Carrelli Elevatori), di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
 - g. Gru mobili gommate a cavaliere (Straddle Carriers), di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
 - h. Locomotori, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c);
 - i. Locotrattori, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c);
 - j. Mezzi per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d);
 - k. Navette per il trasporto collettivo di persone all'interno dell'area portuale, o verso stazioni di altri mezzi di trasporto collettivo esistenti nella stessa città portuale; natanti per la raccolta dei rifiuti nell'area portuale; natanti per il trasporto di persone e/o di merci sempre all'interno dell'area portuale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d);
 - l. Autovetture di servizio, a condizione che la concessione/contratto di servizio abbia una durata non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione del bando;

Nel caso di sostituzione di autovetture di servizio in uso all'interno dell'area portuale la domanda è ammessa a condizione che il mezzo oggetto della domanda di agevolazione sia destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, ad uso esclusivo in area portuale.

In caso di presentazione, da parte dello stesso soggetto di più domande di agevolazione

relative alla stessa tipologia di mezzo, verrà presa in considerazione soltanto l'ultima domanda presentata in ordine cronologico. Non sarà considerata ammissibile una domanda di agevolazione relativa a più tipologie di mezzi.

Articolo 10

(Istruttoria e valutazione delle domande)

1. Entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 9, comma 1, l'AdSP procede alla verifica di ricevibilità delle domande presentate, accertando il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle stesse.
2. Per le domande di agevolazione validamente trasmesse, l'AdSP svolge l'attività istruttoria secondo quanto di seguito indicato:
 - a) verifica la completezza della domanda di agevolazione e della documentazione allegata;
 - b) verifica, anche sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4, 5 e 6;
 - c) verifica, mediante la consultazione del *Registro Nazionale Aiuti*, il plafond "*de minimis*" di cui al precedente articolo 7, comma 3, a disposizione del soggetto proponente;
3. Una apposita commissione interna di valutazione, nominata dopo la chiusura del periodo di ricezione delle domande di agevolazione su proposta del Responsabile del procedimento valuta la domanda di agevolazione sulla base dei criteri e dei punteggi individuati ai successivi commi 3 e 4.
4. Le proposte di intervento dei terminalisti/privati concessionari verranno inserite in una graduatoria assegnando loro un punteggio che terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:
 - a) proposta di un incentivo percentualmente inferiore rispetto al massimo ottenibile del 100%;
 - b) durata della concessione o altro titolo equivalente.
5. Il punteggio di cui al comma precedente è calcolato con le seguenti modalità:
 - ogni mezzo punto percentuale di riduzione dell'incentivo rispetto al massimo concedibile: 5 punti;
 - ogni anno intero di durata residua della concessione superiore ai 10 anni rispetto alla data di pubblicazione del bando rivolto ai concessionari/terminalisti: 1 punto;
 - ogni anno intero di durata residua della concessione inferiore ai 10 anni rispetto alla data di pubblicazione del bando rivolto ai concessionari/terminalisti: meno 1 punto.

In caso di parità di punteggio, ha la priorità la proposta di intervento dal costo minore.
6. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, l'AdSP può richiederli, una sola volta, mediante l'invio di una comunicazione

scritta che il soggetto proponente è tenuto a riscontrare entro 5 giorni dalla richiesta di integrazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda verrà esclusa dalla selezione

Articolo 11

(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria)

1. Terminata l'attività di istruttoria di cui al precedente articolo, la graduatoria è formulata dall'AdSP e pubblicata sul relativo sito istituzionale entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 9 comma 1.
2. Le proposte progettuali sono ammesse all'agevolazione di cui al presente Avviso secondo la posizione assunta nella graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 3. In caso di parità di punteggio, ha la priorità la proposta di intervento dal costo minore. Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura dei costi ammissibili dell'ultima proposta progettuale collocata in posizione utile nella graduatoria, l'agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all'importo ammissibile.
3. La graduatoria è redatta in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna proposta progettuale e riporta:
 - a) l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, l'ammontare dell'investimento ammesso, dell'agevolazione richiesta e dell'agevolazione concedibile, nonché il CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - b) l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, l'ammontare dell'investimento ammesso e dell'agevolazione richiesta;
 - c) l'elenco dei progetti non ammissibili con l'indicazione dei motivi di inammissibilità.
4. In caso di accertamento di plafond "*de minimis*" insufficiente a soddisfare l'importo dell'agevolazione concedibile, nella graduatoria verrà riportata l'agevolazione parziale concedibile, ferma restando la possibilità dell'impresa di rinunciare alla predetta concessione parziale con comunicazione da trasmettere a mezzo PEC al seguente indirizzo adsp@pec.adspmaredisardegna.it.

Articolo 12

(Concessione delle agevolazioni)

1. Per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 11, comma 1, l'AdSP provvede a:
 - a) acquisire le dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni al fine dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) acquisire i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei Soggetti realizzatori ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento

- (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- c) registrare l'aiuto individuale nel *Registro nazionale aiuti* a seguito delle propedeutiche verifiche;
 - d) effettuare le verifiche in materia di assenza di conflitto di interessi e doppio finanziamento in base alle indicazioni operative contenute nelle *Linee guida per i Soggetti attuatori* e nelle pertinenti circolari RGS-MEF.
2. Fermi restando gli adempimenti di cui al comma 1, entro **45 giorni** dal provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 11, comma 1, l'AdSP adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, che indicherà l'ammontare dell'agevolazione concessa, il *CUP* e il *COR*, unitamente al format di atto d'obbligo (Allegato B) connesso all'accettazione del finanziamento con cui il *Soggetto realizzatore* dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni correlate alla realizzazione del progetto ammesso a finanziamento a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 3.
3. Entro **10 giorni** dal provvedimento di concessione di cui al comma 2, il *Soggetto realizzatore* provvede alla firma digitale dell'atto d'obbligo e alla sua trasmissione all'AdSP secondo le modalità indicate dal medesimo provvedimento di concessione.

Articolo 13

(Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione delle spese)

1. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte ed avvengono attraverso un'unica erogazione a completamento delle attività progettuali ammesse a finanziamento.
2. Le richieste di erogazione delle risorse devono essere presentate dai Soggetti realizzatori all'AdSP, tramite invio a mezzo PEC all'indirizzo: adsp@pec.adspmaredisardegna.it, **entro e non oltre il 15 aprile 2026** e dovranno essere riferite al complesso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso ad agevolazione.
3. Le richieste di erogazione di cui al precedente comma sono corredate dalla seguente documentazione:
 - a) la relazione finale di ultimazione della proposta progettuale;
 - b) la documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi al 31 marzo 2026;
 - c) la documentazione attestante l'avvenuta rottamazione del veicolo sostituito;
 - d) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e della documentazione giustificativa pertinente;
 - e) la copia conforme delle pagine del libro dei cespiti attestanti l'iscrizione delle immobilizzazioni;
 - f) la dichiarazione del legale rappresentante di aderenza al principio "*non arrecare un danno significativo*" (*DNSH*), e, in particolare di conformità, a quanto previsto nella

circolare RGS-MEF 14 maggio 2024, n. 22 e nella pertinente scheda tecnica, precipuamente la n. 9, acclusa alla predetta guida operativa;

- g) la dichiarazione del legale rappresentante di rispetto dell'assenza di conflitto di interessi e doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241.
4. In caso di domanda avente ad oggetto la sostituzione di autovetture di servizio in uso all'interno dell'area portuale (sub art. 5 lett. d) è necessario rendere dichiarazione attestante che il mezzo oggetto della domanda sia destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, che lo stesso verrà utilizzato ad uso esclusivo in area portuale e che la concessione/contratto di servizio, in capo al Soggetto Proponente, abbia una durata non inferiore a 5 anni dalla data di pubblicazione del bando (Dichiarazione inserita nell'All. A Modello di domanda di agevolazione).
5. Successivamente alle verifiche amministrative da parte dell'AdSP, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro **45 giorni** dalla richiesta di liquidazione dell'agevolazione i Soggetti realizzatori ricevono il pagamento dell'importo dovuto per la realizzazione del progetto. Il termine dei 45 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.
6. I documenti giustificativi di spesa e, in generale, tutti gli atti amministrativo-contabili, devono recare in modo indelebile la dicitura “*Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - PNRR, M3C2.1.1*” e “*Ammesso per l'intero importo (o per l'importo di euro) _____*”. Nei documenti giustificativi di pagamento dovrà essere indicato altresì il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG), laddove previsto dalla normativa applicabile.
7. Le verifiche amministrative di cui al precedente comma 4 potranno essere svolte anche in conformità a quanto previsto dalle *Linee guida per gli stati membri sulle verifiche di gestione EGESIF_14-0012_02 final*, al fine di accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa oggetto del rendiconto.
8. L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva e fiscale del *Soggetto realizzatore* e dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.
9. L'AdSP potrà in qualsiasi momento eseguire controlli in loco presso la sede amministrativa dei *Soggetti realizzatori* e presso la sede fisica del progetto per verificare la veridicità delle rendicontazioni di spesa, lo stato di avanzamento del progetto nonché la presenza dei beni rendicontati.

Articolo 14

(Variazioni)

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate dai *Soggetti realizzatori* all'AdSP, entro e non oltre il 30.11.2025 – rimanendo fermo il termine del 31.03.2026 quale data di ultimazione dell'intervento oggetto della domanda - al seguente indirizzo di posta

elettronica certificata adsp@pec.adspmaredisardegna.it, affinché questa proceda, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste al successivo articolo 16. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto.

2. Non sono in ogni caso ammesse variazioni che:
 - a) comportino modifiche sostanziali alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni;
 - b) prevedano la sostituzione dei *Soggetti realizzatori* ammessi alle agevolazioni, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3;
 - c) comportino un aumento dell'agevolazione già concessa;
 - d) in esito alle variazioni della proposta progettuale, comportino il conseguimento di un punteggio inferiore a quello conseguito dall'ultima proposta progettuale ammessa in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 11.
3. Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'agevolazione sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda, purché sia espressamente previsto nell'accordo tra il *Soggetto realizzatore* ed il subentrante, che quest'ultimo assuma tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Avviso e subentri in tutti rapporti giuridici attivi e passivi del *Soggetto realizzatore*.

Articolo 15

(Impegni dell'AdSP e dei soggetti realizzatori)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 2 del presente Avviso, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità:
 - a) l'AdSP, in qualità di *Soggetto attuatore*, si impegna a:
 - i. effettuare l'attività di istruttoria e di verifica sulle proposte progettuali presentate dai *Soggetti realizzatori*, finalizzate alla relativa ammissione a finanziamento;
 - ii. rappresentare il punto di contatto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando una supervisione complessiva degli interventi ammessi a finanziamento e svolgendo, nei confronti dei *Soggetti realizzatori*, le attività di presidio, indirizzo, coordinamento e supporto alla realizzazione operativa degli stessi, nonché di gestione finanziaria delle agevolazioni in base alle previsioni di dettaglio di cui all'articolo 13;
 - iii. garantire che i *Soggetti realizzatori* ricevano tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese e degli obiettivi realizzati;

- iv. assicurare la rilevazione e imputazione nel *sistema informativo ReGiS* dei dati, delle informazioni e della documentazione giustificativa afferente al monitoraggio, controllo e rendicontazione degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali delle attività svolte dai Soggetti realizzatori in base alle pertinenti indicazioni operative contenute nelle *Linee guida per i Soggetti attuatori*;
 - v. assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria per come richiamato dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, procedendo alle verifiche e ai controlli finalizzati a prevenire, individuare e contrastare i casi di conflitto di interessi e doppio finanziamento, con particolare riferimento alle verifiche di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), propedeutiche all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, e alle azioni di controllo di cui all'articolo 13, prodromiche all'erogazione dell'agevolazione;
- b) i concessionari/terminalisti, in qualità di *Soggetti realizzatori*, si impegnano a:
- i. dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre a l'AdSP eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 14;
 - ii. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle *frodi*, comprese le *frodi sospette*, della *corruzione* e di indebito utilizzo delle risorse assegnate, nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - iii. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del *PNRR* in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera e);
 - iv. effettuare il "*controllo gestionale interno*" che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale ed europea per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
 - v. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione probatoria pertinente a comprova del conseguimento degli obiettivi delle progettualità agevolate, nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 12 ed in coerenza con le eventuali indicazioni o linee guida fornite dal *Ministero* e dalla AdSP;
 - vi. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma definito nella domanda di agevolazione di cui all'Allegato A;
 - vii. trasmettere all'AdSP una relazione sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle progettualità agevolate con cadenza trimestrale;

- viii. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa relativa alle attività e alla spese in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del *Soggetto attuatore*, del *Ministero*, del *Ispettorato generale per il PNRR*, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- ix. rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- x. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'AdSP sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni riconnesse con le attività e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- xi. rispettare l'obbligo di indicazione di CUP e CIG, laddove previsto dalla normativa applicabile, su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui al presente Avviso;
- xii. assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio DNSH, il Soggetto realizzatore è tenuto, in particolare, a rispettare le indicazioni previste per l'Investimento M3C2I1.1 nella circolare MEF- RGS del 14 maggio 2024, n. 22, recante “Aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)” e nella pertinente scheda tecnica, precipuamente la n. 9, acclusa alla predetta guida operativa
- xiii. corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Soggetto attuatore e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, tenuto conto dell'impegno dell'AdSP verso il MASE a

riferire in merito all'attuazione delle misure Green Ports a metà della durata del regime, oltre che alla fine dello stesso ed a corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero medesimo;

- xiv. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Soggetto attuatore, facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco;
- xv. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
- xvi. garantire il rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato;
- xvii. fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- xviii. assicurare che l'emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;
- xix. rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.

Articolo 16

(Revoche e rinunce)

1. Le agevolazioni concesse possono essere revocate, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte del Soggetto realizzatore, con provvedimento dell'AdSP nei seguenti casi:
 - a) verifica, nelle fasi successive all'ammissione alle agevolazioni, dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, ovvero di documentazione risultata successivamente irregolare per fatti comunque imputabili al *Soggetto realizzatore* e non sanabili;
 - b) presentazione di documentazione irregolare in sede di domanda di agevolazione o nelle fasi successive, laddove l'irregolarità sia insanabile e la documentazione abbia determinato l'ammissione a finanziamento;
 - c) fallimento del *Soggetto realizzatore*, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
 - d) mancata realizzazione, anche parziale, della proposta progettuale, che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
 - e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla proposta progettuale, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
 - f) mancata ultimazione degli interventi entro il **31 marzo 2026**;

- g) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro il **15 aprile 2026**;
 - h) sussistenza di una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
 - i) variazioni di cui all'articolo 14 non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
 - j) violazione del principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH);
 - k) nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
 - l) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 12;
 - m) variazioni soggettive che comportino il venire meno dei requisiti di ammissione alle agevolazioni dichiarati all'atto della presentazione della domanda di agevolazione e verificati, nonché valutati in sede di esame della proposta;
 - n) il *soggetto realizzatore* trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti i beni oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione delle agevolazioni;
 - o) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente Avviso.
2. Ciascun *Soggetto realizzatore* può rinunciare alle agevolazioni assegnate a valere sul presente Avviso dandone comunicazione all'AdSP. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
3. Nei casi di revoca totale delle agevolazioni e di rinuncia, il *Soggetto realizzatore* non ha diritto alle agevolazioni non ancora erogate e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni al realizzatore è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.
4. Nel caso di apertura nei confronti del *Soggetto realizzatore* di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, l'AdSP valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata all'AdSP, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto.

Articolo 17

(Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento

(UE) 2021/241, i soggetti interessati del presente Avviso sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato D del presente Avviso.

Articolo 18

(Foro competente)

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Cagliari.

Articolo 19

(Disposizioni finali)

2. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'AdSP e nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it". Ogni eventuale modifica o integrazione al presente Avviso sarà pubblicata sul predetto sito istituzionale. I soggetti interessati sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.
3. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per l'AdSP che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme euro-unitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
5. Il responsabile del presente Avviso è l'Avv. Valeria Mangiarotti.
6. Eventuali richieste di chiarimenti possono essere presentate via pec, all'indirizzo adsp@pec.adspmaredisardegna.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento, specificando nell'oggetto la denominazione dell'Avviso, entro 10 giorni naturali prima del termine della presentazione delle offerte.

**Il Responsabile del
procedimento**

ALLEGATI

Allegato A – Modello domanda di agevolazione

Allegato A1 – Dettaglio proposta progettuale e costi

Allegato B – Format atto d'obbligo

Allegato C - Autodichiarazione Titolare Effettivo

Allegato D – Informativa trattamento dati

Allegato 1 – Avviso pubblico 25 agosto 2021

Allegato 2 – Format "scheda di intervento -Avviso pubblico 25 agosto 2021"

Allegato 3 – Decreto direttoriale n. 109 del 18.10.2024